

legge. Sarò grato ai colleghi se la questione che ho suscitato sarà chiarita a me e ad altri colleghi che immagino abbiano le stesse perplessità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlando sul mio emendamento 1.3 necessariamente dovrò parlare anche degli altri; in tal modo, intervenendo una sola volta, adempirò anche al cortese invito, che mi è stato rivolto, di parlare poco.

Tuttavia, qui dobbiamo intenderci, perché leggendo in parte gli emendamenti presentati in Commissione, confrontandoli con quelli presentati dal sottoscritto, mettendo insieme le sanzioni previste per comportamenti formalmente diversi, ma sostanzialmente analoghi, di aiuto alla fazione dei talibani, che si vuole penalizzare, credo di non aver capito niente e, poiché non capisco, invoco l'aiuto dei colleghi, perché mi aiutino a comprendere la correttezza di quello che ho proposto. Quando noi proponiamo che il mancato congelamento dei beni dei talibani — perché questa è la norma fondamentale del provvedimento al nostro esame — e la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o di risorse finanziarie a coloro che si presume siano terroristi, siano puniti ai sensi dell'articolo 250 del codice penale (commercio con il nemico), non diciamo qualcosa che ha inventato la minoranza, ma qualcosa sulla quale la stessa maggioranza ha concordato. Infatti, in Commissione, esaminando gli articoli 2 e 2-bis, è stata la maggioranza — anche se, per la verità, era opinione unanime — a ritenere che tale fattispecie andasse punita ai sensi degli articoli 247 e 250 (tenendo presente che l'articolo 247, sul favoreggiamento bellico, prevede una pena non inferiore ai dieci anni). Se consideriamo queste fattispecie dal punto di vista della sostanza e non della forma, allora mettere a disposizione del nemico, di coloro che si presume siano terroristi, fondi o altre risorse

finanziarie, colleghi deputati, è assolutamente grave! Come sono gravi altre fattispecie, che tutti i membri della Commissione hanno ritenuto dover essere punite in termini più gravi (per esempio, la vendita o la fornitura al nemico di sostanze chimiche oppure la vendita, la fornitura o la cessione, diretta o indiretta, di consulenze tecniche, assistenza, formazione pertinenti alle attività militari).

Altrettanto si può dire per quanto riguarda la partecipazione ad attività collegate: non ha senso che vengano punite con una sanzione amministrativa, è aberrante! Quando si dice che si punisce con la sola sanzione amministrativa coloro che eludono le disposizioni del presente regolamento, frapponendo persone con prestanomi o nomi di copertura, si favoriscono attività illecite e di frode che hanno l'effetto di finanziare il terrorismo!

Per queste ragioni, l'emendamento Fanfani 1.3 deve essere approvato, perché punire più severamente, in questa sede, vuol dire esclusivamente perequare figure nella sostanza criminose, che tutti abbiamo ritenuto gravissime.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, l'argomentazione principale, usata dal relatore, onorevole Tarditi, per giustificare il parere contrario sull'emendamento Fanfani 1.3 e sul susseguente 1.1, di cui sono prima firmataria, consiste nel fatto che, qualche giorno fa, questo ramo del Parlamento ha convertito il decreto-legge relativo al finanziamento dei talibani.

Penso che questa giustificazione — già esposta in Commissione ed ulteriormente ribadita oggi in aula — mostri fortemente la corda nel momento in cui la stessa Commissione, la stessa maggioranza, lo stesso relatore e lo stesso Governo hanno ritenuto di introdurre — come ha dichiarato poc'anzi l'onorevole Fanfani — una sanzione penale, sebbene abbastanza ridotta, che prevede la reclusione per condotte assai meno pericolose rispetto a quelle relative

alla violazione delle norme sul congelamento dei fondi e dei finanziamenti ai talibani, mentre per la violazione delle norme sul congelamento dei beni e sul divieto di finanziamento ai talibani noi adoperiamo soltanto una sanzione amministrativa.

Il problema che si pone, colleghi, è innanzitutto politico. Se fornire anidride acetica (che serve per raffinare l'eroina) o prestare assistenza, non soltanto a persone che svolgono attività militari, al personale armato sotto il controllo di talibani, ma anche a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o a partire da esso, si ritiene una condotta da sanzionare penalmente, mi chiedo come mai non si ritenga di sanzionare penalmente la violazione di un divieto di congelamento dei fondi e di finanziamenti dei talibani, ossia di una forza terroristica contro la quale il nostro paese ha ritenuto di inviare le Forze armate, mille giovani italiani, nella convinzione che il fenomeno del terrorismo internazionale, posto in essere dai talibani, sia di una tale gravità (come hanno ritenuto i paesi di tutto il mondo) da doverlo contrastare anche con le proprie Forze armate.

Il dubbio che affiora, colleghi (e credo che emerga legittimamente e mi aspetto che dai colleghi della maggioranza e dal Governo arrivi una smentita) è che sia vietata la circolazione dell'anidride acetica, sia vietata la circolazione degli esperti di addestramento militare, ma non sia vietato lasciare circolare liberamente i capitali. Tutto ciò si risolve in un rafforzamento e in un finanziamento del terrorismo internazionale. Infatti, la libera circolazione dei capitali, anche se si tratta di capitali finalizzati a questi drammatici scopi, deve essere comunque consentita.

Vorrei aggiungere un'altra argomentazione che peraltro è desumibile anche da ciò che ha dichiarato l'onorevole Fanfani. L'articolo 13 dello stesso regolamento prevede che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Nell'essere proporzionate, esse richiamano ad un altro principio presente nella nostra Costituzione, un principio che ciascun legisla-

tore deve tener presente nel momento in cui individua una condotta che vuole sanzionare penalmente e determina la pena. Voi dovete spiegarmi quale proporzionalità esista tra la sanzione amministrativa, prevista per la violazione delle norme di congelamento e divieto di finanziamenti ai talibani e le norme che riguardano, invece, per esempio, le condotte di cui all'articolo 5 in riferimento al quale ho parlato poc'anzi.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, ha ancora del tempo a sua disposizione.

ANNA FINOCCHIARO. Grazie, signor Presidente. Sotto il profilo costituzionale questa norma può essere impugnata in qualunque momento ed io ritengo che, in ossequio coerente e senza nessuna smarginatura rispetto ad un indirizzo assolutamente sedimentato della Corte costituzionale, la norma dell'articolo 2 verrà dichiarata incostituzionale o verranno dichiarate incostituzionali le norme che prevedono la sanzione penale per il commercio di anidride acetica oppure per le altre attività di cui all'articolo 5.

Quindi, invito i colleghi ad una riflessione su questo punto. Non so come gli altri paesi europei — la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e la Germania — abbiano ottemperato a questo regolamento ma credo che il nostro paese, per la sua dignità, non possa permettersi, in questo momento, di manifestare una condiscendenza nei confronti della violazione delle norme sul congelamento dei fondi dei talibani e sul finanziamento a queste forze, che sarebbe in assoluto contrasto con la serietà che riteniamo di dover dimostrare in ambito internazionale nel contrasto al terrorismo talibano (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, credo che la questione vada affrontata in termini assai meno insinuanti di quelli adoperati dall'onorevole Finocchiaro, nel senso che, proprio appellandoci al principio di coerenza di cui parlava l'onorevole Fanfani, dobbiamo tenere conto del fatto che questa Camera, pochissimi giorni fa, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369. Ebbene, l'articolo 2 del provvedimento testé citato, sanzionando comportamenti del tutto identici a quelli puniti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 (della cui conversione ci stiamo occupando adesso), prevede una pena identica a quella comminata dal predetto decreto-legge n. 369. Allora, un problema di costituzionalità si potrà porre soltanto se le due fattispecie, identiche, saranno punite con sanzioni diverse. Poiché l'altro disegno di legge di conversione è, attualmente, all'esame del Senato, credo che questa Camera debba coerentemente approvare un testo corrispondente a quello già approvato; eventualmente, sarà un problema del Senato quello di approvare, successivamente, un testo che commini un'identica sanzione per le due fattispecie. Così stando le cose, se dovessimo creare una differenziazione di sanzioni a fronte dello stesso fatto penalmente rilevante, veramente verremmo a violare il principio di uguaglianza. Essendovi un deliberato di pochissimi giorni fa, credo che ad esso dovremmo atternerci. Non si tratta di un problema di merito, riguardante l'entità delle sanzioni, ma di coerenza di questa Camera con le sue precedenti determinazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, le argomentazioni dell'onorevole Pecorella mi trovano d'accordo sotto il profilo formale; ma, sotto il profilo sostanziale, mi permetto di fare un'osservazione in relazione all'emendamento Fanfani 1.3. Quest'ultimo chiede che la violazione delle

disposizioni dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento, sia punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale, mentre io ritengo che la fattispecie prevista da tale articolo sia un po' diversa da quella prevista dalla legge di cui ci stiamo occupando, la quale fa un preciso riferimento all'articolo 2 del regolamento. Infatti, mentre l'articolo 250 recita testualmente che « Il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con i sudditi dello Stato nemico (...) è punito con la reclusione da due a dieci anni », il regolamento a cui viene fatto richiamo fa intravedere una fattispecie completamente diversa da quella cui ha fatto riferimento l'onorevole Fanfani, perché stabilisce che sono congelati tutti i capitali e le altre risorse finanziarie appartenenti a qualsiasi persona, fisica, giuridica, entità od organismo designato dal comitato per le sanzioni contro i talibani di cui all'allegato 1 e che è vietato mettere direttamente o indirettamente a disposizione dei talibani, delle persone, delle entità, e così via. Quindi, le fattispecie sono diverse.

Allora, in tutta sincerità, il discorso dell'onorevole Finocchiaro è fondatissimo perché, ove mai tutto questo avvenisse nella perfetta consapevolezza, indubbiamente il fatto sarebbe di una rilevanza penale enorme e, secondo me, andremmo anche al di là di quanto è stato statuito nell'articolo 250 citato. Bisogna operare alcuni distinguo nell'interpretazione dell'articolo 2: se il fatto avviene volontariamente, in buona fede o in cattiva fede, se c'è dolo, se non c'è dolo; se dolo vi è, il fatto assume una rilevanza, sotto il profilo penalistico, tale da non giustificare la mera applicazione di una sanzione amministrativa.

Ove fosse possibile operare una specificazione siffatta, non sarebbe poi peregrino, ancorché sussistano elementi di contrasto con le disposizioni del precedente decreto-legge n. 369 del 2001, cercare di trovare, nell'ambito dei predetti distinguo, soluzioni diverse anche a livello sanzionatorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, è pur vero che esiste un principio di eguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, ma quest'ultimo prevede anche il principio di ragionevolezza nel quale rientra anche lo *ius poenitendi*, secondo il quale, se abbiamo sbagliato, non è detto che dobbiamo continuare a sbagliare. Io mi limito ad una osservazione. Leggo che le violazioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del regolamento sono punite, per una norma introdotta dalla Commissione, con le pene previste dagli articoli 250 e 247 del codice penale (collaborazione con il nemico). Ma all'articolo 8 del regolamento si stabilisce che è vietata la partecipazione ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto di promuovere le operazioni di cui all'articolo 2, 4 e 5. Questo significherebbe che io punisco chi materialmente esegue — il povero talibano che crede che Allah è Allah e Maometto il suo profeta — e non punisco chi organizza.

Quindi, mi pare che l'invito dell'onorevole Cola a rivedere il sistema sanzionatorio sia ragionevole e che forse varrebbe la pena di accantonare un attimo l'emendamento per vedere se si riesca a trovare una formulazione che eviti che l'esecutore materiale sia punito e l'ideatore ed il finanziatore, invece, abbia soltanto una sanzione amministrativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il tempo del mio intervento è limitato?

PRESIDENTE. Ha un minuto di tempo.

FRANCESCO BONITO. Allora intervingo sull'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, credo si debba interpretare l'articolo 8 del regolamento anche alla luce del suo significato letterale. È ben vero che l'emendamento tende ad ipotizzare un regime sanzionatorio più consistente in caso di violazione, ma è altrettanto vero che i comportamenti che sono vietati dall'articolo 8 sono tutti comportamenti sostanzialmente prodromi, cioè collegati alle violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, che prevedono autonome sanzioni.

Ora, io francamente ho difficoltà ad immaginare che un'attività, che poi si traduca nella violazione degli articoli 2,4,5,6, non debba essere sanzionata con analoga sanzione, cioè con quel regime sanzionatorio più rigoroso che la Commissione ha ritenuto di prendere in considerazione. Vi è un fatale concorso tra i soggetti che violano l'articolo 8, così com'è redatto, e coloro che violano gli articoli 2, 4, 5, 6, 7. Trovo, tutto sommato, ultroneo l'articolo in questione; forse andava riformulato l'articolo del regolamento, ma il regolamento è questo. Quindi, non mi pare peregrino che il regime sanzionatorio, che valuta le condotte previste dall'articolo 8, sia più contenuto. Tra l'altro, per quanto riguarda l'argomento che è stato trattato poc'anzi dai colleghi relatori, a proposito dell'atteggiamento adottato dalla Camera per una vicenda analoga, mi pare debba essere presa anche nella debita considerazione una esigenza di armonizzazione tra le norme, che non può non essere considerata nel suo giustificato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Palma.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, anch'io muoverei un invito alla riflessione sull'accoglimento o meno dell'emendamento Fanfani 1.3.

Rilevo, signor Presidente, che il testo licenziato dalla Commissione prevede una sanzione di tipo amministrativo per fatti (quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 2) che, teoricamente o astrattamente, potrebbero rientrare in altre fattispecie di reato (immagino, per un verso nel 648 del codice penale, per altro verso nel 648-bis e seguenti dello stesso codice) e mi chiedo se, alla luce della formulazione adottata dalla Commissione, non si frapponga un ostacolo insormontabile all'applicazione della sanzione penale rispetto a quella della sanzione amministrativa in ragione del principio di specialità.

Rilevo altresì, signor Presidente e onorevoli colleghi, che i comportamenti descritti nell'articolo 2 a me non paiono di minore pregnanza e rilevanza rispetto a quelli prescritti dagli articoli 4, 5, 6 e seguenti del regolamento CE; anzi, per certi versi, mi sembrerebbero strumentali a questi ultimi. Conseguentemente, invito — nei limiti in cui posso e con molta modestia — a riflettere sull'emendamento presentato dall'onorevole Fanfani e, se possibile — non so se rientri nei poteri di un piccolo, povero parlamentare — a decidere per un accantonamento, al fine di consentire una migliore riflessione.

PRESIDENTE. Dunque ci sono, mi pare, due proposte di accantonamento, avanzate dall'onorevole Acquarone e dall'onorevole Nitto Francesco Palma.

Chiedo ai relatori di pronunciarsi sulla proposta di accantonamento testé avanzata.

VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, per quanto mi compete, credo che una risposta sia già stata data in Commissione e non solo su questi temi specifici; la Commissione ha differenziato i vari comportamenti con le modifiche apportate all'articolo 2. Infatti, all'articolo 1 — invito i colleghi a leggerlo — sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter, con i quali abbiamo fatto riferimento agli articoli 250 e 247 del codice penale, rapportando i comportamenti in contrasto con gli articoli 4 e 5 del

regolamento — che poi è il nostro punto di riferimento — a fatti particolarmente gravi sui quali attirare l'attenzione di una norma sanzionatoria specificatamente penale, dunque con riferimento specifico al codice penale. Credo, quindi, che il dibattito sia stato ampio, ma è già stato ampio in Commissione e, per quanto mi compete, non riterrei di accogliere la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani, al quale darò la parola essendo intervenuto il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, accolgo con compiacimento e con favore gli interventi del collega Palma e del collega Cola perché, in realtà, al fondo di essi vi è una ragionevolezza che passa al di sopra dei diversi schieramenti politici. Siamo di fronte ad una necessità comune di tutto il Parlamento, su questo non si discute, che dovrebbe trovarci uniti come ci hanno trovato uniti altri provvedimenti, cioè quella di impedire che il terrorismo internazionale abbia spazio anche finanziario.

Oggi, nella fattispecie, parliamo di spazi finanziari da non concedere alla fazione dei talibani, dunque ci troviamo di fronte ad una divergenza che attiene soltanto alla quantità della pena, perché, da una parte, si suggerisce di punire comportamenti di questo tipo in maniera pesante — è il suggerimento che io do al Parlamento —, dall'altra, vi è il diverso suggerimento di punire determinati comportamenti esclusivamente con la sanzione amministrativa. Credo che sarebbe opportuna un'ulteriore riflessione e quindi ritengo di dover accettare il suggerimento, che viene anche da parte di alcuni autorevoli esponenti della maggioranza, di un accantonamento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Mi pare che il relatore abbia già risposto a tale quesito.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, penso che la dichiarazione testè rilasciata dall'onorevole Fanfani meriti di essere considerata attentamente. Nel dibattito che abbiamo fin qui svolto vorrei dare il modestissimo contributo di una ulteriore riflessione. Stiamo esaminando un provvedimento sul quale, sostanzialmente, siamo tutti d'accordo. Ognuno di noi sta facendo un onesto sforzo per rendere questo provvedimento il migliore possibile; è giusto fare questa premessa.

Ci stiamo occupando di un comportamento, previsto da un regolamento europeo, che, siamo tutti d'accordo, costituisce un fatto molto grave, perché sostanzialmente significa finanziamento di soggetti individuati come potenziali collusi, come potenziali autori di attività terroristiche. Per questo motivo dobbiamo sanzionarlo.

La scelta o, meglio, la proposta del Governo, era per una sanzione amministrativa; noi proponiamo, invece, una sanzione penale forte ed importante. L'argomento che ci viene opposto per rifiutare il nostro emendamento è che, qualche giorno fa, si è approvato il decreto-legge sul finanziamento del terrorismo in quanto tale, ed in quella sede un comportamento analogo è stato sanzionato come illecito amministrativo.

Osservo, come ha già fatto il collega Acquarone, che, se abbiamo sbagliato una volta, non dobbiamo sbagliare una seconda volta, tanto più che l'errore compiuto è tuttora emendabile, giacché, se non sbaglia, il decreto-legge sul finanziamento del terrorismo internazionale non è stato ancora definitivamente approvato e si trova all'esame del Senato.

L'approvazione alla Camera, oggi, di una sanzione penale potrebbe essere lo stimolo, il fatto nuovo parlamentare che può indurre il Senato a rivedere quella norma e a trovare, questa volta, una coerenza che faccia prevedere la sanzione penale per entrambi i provvedimenti. Rinovo, quindi, la richiesta di un accantonamento ovvero di un rapidissimo esame della questione da parte del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, posso mettere ai voti questa richiesta, in quanto sono già stati svolti quattro interventi a favore. I relatori, però, ritengono non necessario il suo accoglimento.

Passiamo ai voti.

Pongo quindi in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di accantonamento dell'emendamento Fanfani 1.3.

(È respinta)

La Camera respinge la proposta di accantonamento per 33 voti di differenza.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	439
<i>Votanti</i>	437
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	219
<i>Hanno votato sì</i>	191
<i>Hanno votato no</i> ..	246).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, sarò molto rapido. Con l'emendamento Finocchiaro 1.1 riproponiamo, evidentemente, la medesima questione: mentre l'onorevole Fanfani chiedeva la penalizzazione del comportamento previsto dall'articolo 2 del regolamento, come gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo vi è la proposta di sanzionarlo con la reclusione da due a cinque anni. Evidentemente, vi è la possibilità, da parte della Camera, di rivedere il voto appena espresso, e questo mi induce a ricordare la gravità del comportamento che dobbiamo sanzionare e quanto sia impropria, inef-

ficace ed inadeguata la sanzione amministrativa rispetto ad una attività di finanziamento del terrorismo dei talibani.

Dico questo in tutta umiltà, senza alcuna volontà di creare un momento di polemica politica. Ripeto, si tratta di un provvedimento che sostanzialmente condividiamo: cerchiamo, però, di formulare le norme nel modo migliore possibile. Il finanziamento di un'attività terroristica penso che sia comportamento che meriti la sanzione penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	449
<i>Votanti</i>	439
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	220
<i>Hanno votato sì</i>	192
<i>Hanno votato no</i> ..	247).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	445
<i>Votanti</i>	442
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Hanno votato sì</i>	190
<i>Hanno votato no</i> ..	252).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	451
<i>Votanti</i>	450
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Hanno votato sì</i>	202
<i>Hanno votato no</i> ..	248).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	451
<i>Votanti</i>	450
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Hanno votato sì</i>	193
<i>Hanno votato no</i> ..	257).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 1.6, per il quale vi è stato, da parte del relatore, un invito alla riformulazione. Chiedo all'onorevole Fanfani di pronunciarsi al riguardo.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, l'emendamento Fanfani 1.6 è così riformulato: « *Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente: 2-sexies.* Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ». Sostanzialmente, la norma è stata riformulata secondo la formulazione del codice di rito, quindi accetto la riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore esprime parere favorevole sulla riformulazione.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.6 (*Nuova formulazione*), accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	451
<i>Votanti</i>	450
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Hanno votato sì</i>	447
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	451
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Hanno votato sì</i>	450
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.2 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	456
<i>Maggioranza</i>	229
<i>Hanno votato sì</i> ...	456).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.2 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	455
<i>Votanti</i>	452
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	227
<i>Hanno votato sì</i>	451
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare brevissimamente l'attenzione sull'emendamento Finocchiaro 3.1, perché è connesso ad una questione assai più generale ed importante che riguarda le misure di contrasto nei confronti del finanziamento, ma anche del riciclaggio dei capitali.

L'emendamento in questione — come risulta chiaro dalla sua lettura — mira esattamente a rimuovere, almeno in parte, l'obbligo di anonimato che è anche oggetto del provvedimento riguardante la conversione dell'euro e il rientro dei capitali.

Voglio segnalare un elemento nuovo costituito dall'avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la legge sul rientro dei capitali.

Vi sono tre censure mosse dalla Commissione europea al Governo Berlusconi — Governo che ha assolutamente sottaciuto tale circostanza — e su tale questione avremo modo di tornare.

In questa sede, però, torna in evidenza e in particolare rilievo la seconda contestazione mossa dalla Commissione europea al nostro sistema di rientro dei capitali dall'estero a proposito delle garanzie

dell'anonimato. La Commissione europea, in ordine alla garanzia dell'anonimato prevista dal decreto Berlusconi, ha mosso esplicitamente la contestazione secondo cui le persone che beneficiano del decreto e regolarizzano la loro situazione, mantenendo i capitali all'estero, non beneficiano dell'anonimato bancario, mentre chi rimpatria i capitali ne continua a beneficiare.

Ne ripareremo, ma le questioni dell'anonimato e delle garanzie dell'anonimato sono ormai oggetto di censura in sede europea. Vorrei che in aula vi fosse più attenzione già a partire da questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con questo emendamento torniamo su una questione che reiteratamente, in questi giorni, stiamo ponendo all'attenzione dell'Assemblea.

Abbiamo di recente, come è noto, approvato un provvedimento proposto dal Governo che ha disciplinato il rientro dei capitali dall'estero. Nel confronto parlamentare tenutosi in quell'occasione abbiamo altresì denunciato che la normativa, a nostro avviso, oltre a perseguire scopi e obiettivi criticabili ma, comunque, accettabili, consentiva conseguenze assolutamente inaccettabili. Si trattava di consentire il rientro di capitali « sporchi di sangue », come li definimmo allora, comunque di capitali conseguiti attraverso l'esercizio di atti di criminalità organizzata.

Ebbene, pensiamo che i provvedimenti esaminati in questi giorni riguardanti il finanziamento del terrorismo e l'embargo verso la comunità dei talibani in Afghanistan — impostici dalla comunità internazionale attraverso risoluzioni, decisioni e regolamenti provenienti dall'ONU o dalla Comunità europea — mettano a nudo il contrasto tra una sincera volontà di lotta al terrorismo e la disciplina sul rientro dei capitali dall'estero che abbiamo approvato nell'ambito di una competenza tutta nazionale. Dunque, tentiamo di superare

questa contraddizione attraverso l'emendamento in esame che potrà anche essere mal scritto ma, comunque, pone una questione importante. Se al riguardo fossero proposti miglioramenti tecnici sarebbero, evidentemente, del tutto ben accettati.

Attraverso questo emendamento cerchiamo di superare la suddetta contraddizione ponendo una deroga alla disciplina ordinaria approvata con la legge nazionale e imponendo che all'Ufficio italiano cambi siano trasmesse tutte le dichiarazioni del rientro dei capitali. Ci viene obiettato dal relatore che la norma parrebbe inutile giacché l'Ufficio italiano cambi, già con la legge approvata, e comunque per disciplina generale, ha tutta la possibilità di accedere a tali dichiarazioni. Noi, al contrario, replichiamo a tale argomento che una cosa è la possibilità di accesso, altra è l'obbligo di trasmissione e, quindi, la possibilità, da parte dell'Ufficio italiano cambi, di verificare in astratto e preventivamente ogni dichiarazione per attivare le azioni che a tale ufficio vengono dalla legge riconosciute.

Pensiamo, dunque, che l'emendamento in esame sia utile e necessario. Avevamo presentato analogo emendamento a proposito del decreto-legge per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. In questo caso si tratta di un'ipotesi speciale rispetto a quella, che merita, dunque, la stessa valutazione. Pertanto, segnalo questo emendamento e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghedini. Ne ha facoltà.

NICCOLÒ GHEDINI. Signor Presidente, abbiamo avuto modo di discutere a lungo con l'onorevole Bonito di questa problematica. Evidentemente, le mie affermazioni in Commissione non sono state sufficientemente chiare e non sono state comprese.

La normativa prevede espressamente la trasmissione di tutti i dati. Dunque, è pacifico che l'Ufficio italiano cambi venga in possesso di tutte le movimentazioni di de-

naro che verranno eseguite per il rientro dei capitali dall'estero. Allora, non vi è alcun sistema di copertura di tali movimentazioni, semplicemente si modifica quell'automatismo, ai sensi degli articoli 14 e 17, che prevedeva che il rientro di somme di denaro fosse ritenuto automaticamente elemento di sospetto per una verifica.

Del resto è ovvio che così deve essere, perché altrimenti ogni singola operazione di rientro avrebbe ingenerato un automatico controllo al fine di contrastare il riciclaggio, fine che la norma stessa prevedeva proprio in quanto si trattava di una operazione al di sopra dei 20 milioni e quindi poteva ingenerare di per sé un sospetto. Nel momento in cui il legislatore prevede la possibilità di rientro dei capitali, è di tutta evidenza che tale somma, di per sé, non può essere elemento di sospetto. Si deve evidenziare bene che le somme di denaro vengono segnalate all'Ufficio italiano cambi e quindi tale autorità ha la possibilità, di volta in volta, attraverso gli altri parametri di cui dispone, di svolgere tutte le verifiche del caso. Non vi è, quindi, nessun sistema di oscuramento nel rientro dei capitali, né in quel caso né in questo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 3.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i>	<i>Votanti</i>	<i>.....</i>	<i>444</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>.....</i>	<i>223</i>	
<i>Hanno votato sì</i>	<i>.....</i>	<i>203</i>	
<i>Hanno votato no</i>	<i>..</i>	<i>241</i>	

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4-bis.1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	<i>.....</i>	<i>455</i>
<i>Votanti</i>	<i>.....</i>	<i>454</i>
<i>Astenuti</i>	<i>.....</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>.....</i>	<i>228</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>.....</i>	<i>449</i>
<i>Hanno votato no</i>	<i>..</i>	<i>5</i>

Poiché il disegno di legge consiste in un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 1838)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ancorché si tratti di un argomento molto importante, non affannerò l'Assemblea con un lungo intervento, anche perché non vi è molto da dire. Cercherò di esprimermi in modo assolutamente sintetico ma – mi auguro – chiaro. Noi voteremo a favore del provvedimento in esame, lo esplicitiamo con grande chiarezza, ma anche con altrettanta sofferenza, giacché gli emendamenti che avevamo sottoposto all'attenzione della Commissione e dell'Assemblea erano molto significativi e rappresentavano esigenze molto importanti che avrebbero meritato una attenzione più grande da parte della maggioranza. Il provvedimento deve essere

votato dall'intera Camera dei deputati perché ciò ci viene richiesto dalla comunità internazionale. I presupposti di diritto internazionale del decreto-legge — è noto — sono radicati in una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in un regolamento e in una decisione della Comunità europea.

La Camera dei deputati e l'intero Parlamento hanno l'obbligo, evidentemente, di onorare tali decisioni internazionali. Nella parte di disciplina che lo stesso regolamento europeo rimette alla potestà degli Stati membri noi rinveniamo degli elementi non condivisibili, che quindi rendono sofferto il nostro voto positivo al provvedimento di conversione del decreto legge. Abbiamo esplicitato i momenti di sofferenza attraverso gli interventi degli onorevoli Fanfani, Finocchiaro e Mantini. Ci sembra assolutamente ingiusto ed inopportuno che comportamenti molto gravi, previsti dal regolamento europeo, assimilati a comportamenti del tutto omogenei e gravemente sanzionati dal codice penale, nel provvedimento di conversione vengano assimilati a illeciti amministrativi e puniti con sanzioni amministrative.

Abbiamo sanzionato — lo ricordo, anche se ne abbiamo discusso solo pochi minuti fa — come illecito amministrativo e, quindi, con il pagamento di una semplice somma di denaro, ancorché rilevante, il finanziamento di un'attività terroristica. E ciò l'abbiamo fatto perché, pochi giorni fa, abbiamo approvato un'analogha norma nell'ambito di un altro provvedimento contro il finanziamento del terrorismo. Ritengo si sia data prova dell'assoluta illogicità e debolezza logica di questo argomento.

Inoltre, non ci convince affatto il rifiuto opposto al nostro tentativo di coordinare il provvedimento al nostro esame con la legge relativa al rientro dei capitali dall'estero. Anche in questo caso, intendo, in modo assai breve e sintetico, replicare alle argomentazioni del collega Ghedini.

Delle due l'una: se questa norma è — come sostiene il collega Ghedini — perfettamente inutile, non vedo per quale ragione non debba essere approvata, tutto sommato, *repetita iuvant*; se, viceversa,

serve e io ritengo che serva — giacché noi come parte politica e come coalizione abbiamo posto un problema, vale a dire che vi è una legislazione nazionale sul rientro dei capitali dall'estero che, a nostro avviso, può essere uno strumento utilizzato per il finanziamento del terrorismo — cerchiamo tutti insieme di affrontare tale problema, perché ritengo sia interesse della comunità internazionale affrontarlo.

Per entrare, poi, nello specifico della nostra proposta emendativa, bene ha fatto il collega Ghedini quando ha ricordato che, nella legislazione approvata sul rientro dei capitali dall'estero, è stato stabilito che la dichiarazione che viene presentata agli intermediari — sostanzialmente, agli istituti di credito — non può costituire elemento di sospetto. Ma, qui sta il problema: vogliamo che questo scudo, posto da quella legislazione, venga meno e che l'elemento di sospetto venga valutato allorché ci sia la dichiarazione. Infatti, ciò può consentire, in qualche modo, l'attivazione di un'attività di indagine, di ricerca e conoscitiva di comportamenti, che tutti universalmente riconosciamo come assai gravi e che meritano la massima attenzione possibile.

Per queste ragioni — lo ribadisco — il gruppo dei Democratici di sinistra voterà favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame ribadendo, altresì, tutta la sofferenza per tale voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Naro. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE NARO. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo del CCD-CDU Biancofiore, desidero svolgere alcune brevi considerazioni in aggiunta a quelle fatte ieri, in discussione sulle linee generali.

Il Parlamento è attualmente impegnato a convertire in legge tre importanti decreti-legge, che hanno già dispiegato positivi e concreti effetti nell'azione di contrasto al terrorismo.

Sulla conversione in legge di uno di questi decreti, il n. 353, ci apprestiamo a votare. Esso è incastonato tra gli altri due con precisi rapporti di necessarietà.

Si tratta di un decreto-legge relazionato con tutti i provvedimenti di contrasto globale al terrorismo, dalle risoluzioni dell'ONU 1267/1999, 1333/2000 e 1373/2001 al regolamento comunitario n. 467, solo per indicare i riferimenti basilari.

Tale provvedimento rappresenta la fase operativa della strategia, elaborata ai più alti livelli nei consessi internazionali, ove si incontrano e tentano di amalgamarsi le urgenze, le istanze, le aspettative di chi vive il tempo presente. È una fase operativa di cui si avverte maggiormente la reale portata solo se si pensa che essa si somma alle fasi operative di tutti gli altri paesi. Solo in tal modo si può avere la sensazione di trovarsi di fronte ad una forza d'urto veramente considerevole. Il decreto-legge al nostro esame, introducendo la quantificazione della specificità delle sanzioni anche di rilevanza penale, costituisce un valido motivo di deterrenza.

Per tali motivi, dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo del CCD-CDU Biancofiore.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, *Relatore per la III Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, *Relatore per la III Commissione*. Signor Presidente, come relatore per la Commissione affari esteri e comunitari, vorrei ringraziare tutti i colleghi che hanno lavorato con noi su questo provvedimento di grande importanza e di grande delicatezza. Vorrei condividere la *ratio*, lo spirito che ne ha segnato il percorso, anche politico; mi riferisco in particolare agli emendamenti del collega Fanfani e della collega Finocchiaro che noi abbiamo condiviso, anche nella portata e nella finalità che li ha ispirati. Ne abbiamo dato un'interpretazione diversa, come il presidente Pecorella ha correttamente delineato, per

creare un percorso di uniformità di carattere anche metodologico rispetto al voto espresso da questa Camera pochi giorni fa, in ordine al decreto-legge n. 369. Sarebbe stato abbastanza paradossale imporre sanzioni, in questa sede, in modo diverso rispetto al provvedimento assunto qualche giorno fa.

Quanto in particolare al compito che ho assunto in qualità di relatore per la Commissione esteri, ieri ho espresso, attraverso una relazione articolata, le posizioni della maggioranza. Vorrei soltanto ricordare che si stanno delineando nuovi confini di geopolitica; si rafforzano e si ampliano vecchie e nuove alleanze, in uno scenario nuovo, importante e strategico per il futuro della democrazia e della libertà del mondo. Bene, dunque, hanno fatto il Governo ed il Parlamento ad adottare una serie di provvedimenti d'urgenza — tra cui quello che stiamo per votare — che sono diretti ad inaridire le fonti finanziarie del terrorismo, con un'azione che si colloca in un indispensabile quadro di collaborazione internazionale. E bene hanno fatto le forze politiche a concordare con tale impostazione.

Signor Presidente, sui grandi temi che coinvolgono la sicurezza, la libertà e la democrazia del mondo non c'è divisione di parte; è importante che in questo consesso, nel Parlamento, che è l'istituzione più alta e nobile della rappresentanza politica del nostro paese, vi sia condivisione ed unità di indirizzo sui grandi temi che coinvolgono le libertà e le democrazie del mondo. È per questo che ringrazio anche gli esponenti dell'opposizione per aver dato, anche con le dichiarazioni di voto finale, dimostrazione di sensibilità nei confronti dell'attività del Governo e, più in generale, dell'interesse del paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, vorrei dire brevemente alcune parole per illustrare il voto favorevole dei deputati del gruppo al quale appartengo. È il mo-

mento delle decisioni gravi. E non solo questa sera. Abbiamo dato ampia prova della responsabilità comune di questo Parlamento quando, alcuni giorni fa, abbiamo affrontato un tema ben più grave e ben più spinoso per quelli che, come me, avevano caro il concetto di pace e che mantengono fermo il loro impegno per la pace, al di là del voto espresso in quella sede.

Questa sera abbiamo esaminato e ci apprestiamo a convertire in legge un decreto-legge che ha la funzione di combattere il terrorismo internazionale e che si inquadra in una serie di provvedimenti diversi, che vanno dalle disposizioni contro il terrorismo, alle misure di lotta al suo finanziamento, fino all'attuale decreto-legge relativo alla fazione afgana dei talibani. Abbiamo già espresso il nostro voto favorevole sul precedente provvedimento contro il finanziamento del terrorismo internazionale e, certamente, esprimeremo analogo voto domani, quando affronteremo l'altro provvedimento sul terrorismo internazionale.

Ma questo non fa venir meno le censure che in questa sede sono state avanzate, anche da chi ha parlato a nome del gruppo prima di me, sul fatto che il provvedimento si pone in netto contrasto con comportamenti precedentemente tenuti dall'attuale Governo quando ha fatto approvare le leggi sulle rogatorie e sul rientro dei capitali. Non è per polemica che affronto questo problema (*Commenti di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

No, non è per polemica. Vi ho già detto l'altra volta che è necessario un coordinamento tra questi fatti: non si può, da un lato, combattere il terrorismo internazionale o approvare norme che si pongono contro il finanziamento del terrorismo internazionale e, dall'altro, approvare una legge sul rientro dei capitali, che, lo si voglia o meno, favorirà, comunque, l'effetto pernicioso da noi denunciato (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)! Lo favorirà, comunque! Non dico che voi lo abbiate voluto; dico che sarà un effetto inevitabile: nel mo-

mento stesso in cui consentite che i capitali rientrino in Italia sotto copertura, automaticamente create i presupposti per negare l'effetto di questo provvedimento che oggi noi, con responsabilità, stiamo approvando.

È questo il momento delle responsabilità e il centrosinistra ha dimostrato in quest'aula, anche nei giorni scorsi, di avere tanta responsabilità. Noi voteremo a favore, malgrado tutte le censure che oggi vi abbiamo fatto e che domani vi faremo, perché il nostro gruppo per tradizione storica ha il senso profondo della responsabilità istituzionale.

VITTORIO TARDITI, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, ritengo che alle argomentazioni dell'onorevole Fanfani abbia già risposto il relatore per la III Commissione, e quindi mi limiterò soltanto ad un ringraziamento per il lavoro svolto insieme, a tutti i membri delle due Commissioni e ai funzionari.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento - A.C. 1838)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione - A.C. 1838)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elet-

tronico, sul disegno di legge di conversione n. 1838, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 695 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani » *(approvato dal Senato)* (1838):

Presenti	458
Votanti	452
Astenuti	6
Maggioranza	227
Hanno votato sì	452.

(La Camera approva — Vedi votazioni).

Prendo atto che non ha funzionato il dispositivo elettronico dell'onorevole Camo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (1820) *(ore 16,20)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

Ricordo che, nella seduta del 19 novembre 2001, si è svolta la discussione sulle linee generali ed ha replicato il rappresentante del Governo, avendovi il relatore rinunciato.

(Esame dell'articolo unico — A.C. 1820)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione *(vedi l'allegato A — A.C. 1820*

sezione 1), nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A — A.C. 1820 sezione 2)*.

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A — A.C. 1820 sezione 3)*.

Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

La Presidenza non ritiene ammissibile, a norma dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, l'articolo aggiuntivo Molinari 4.01, che riguarda misure per fronteggiare la diffusione del morbo della lingua blu, ossia materia non strettamente attinente al contenuto del decreto *(vedi l'allegato A — A.C. 1820 sezione 4)*.

Avverto che la Commissione affari costituzionali ha espresso il prescritto parere che è distribuito in fotocopia *(vedi l'allegato A — A.C. 1820 sezione 5)*.

Avverto altresì che la Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere che è distribuito in fotocopia *(vedi l'allegato A — A.C. 1820 sezione 6)*.

Informo che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo 4.03 del Governo.

Passiamo agli interventi sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, potrei intervenire sul complesso degli emendamenti, ma chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, si tratta di due argomenti diversi, come lei mi insegna. Ci sono già degli iscritti a parlare sul complesso degli emendamenti.

ANTONIO BOCCIA. Preferisco sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prendo atto che lei preferisce parlare sull'ordine dei lavori e vorrei anche che fosse sull'ordine dei lavori.

ANTONIO BOCCIA. È sull'ordine di lavori, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, ho sollecitato, proprio quando era lei a presiedere l'Assemblea ...

PRESIDENTE. La ringrazio del privilegio.

ANTONIO BOCCIA. ... una qualche attenzione della Presidenza sulla situazione che da qualche settimana, per non dire da qualche mese, si sta ripetendo nei nostri lavori, vale a dire il continuo ripetersi dell'agire del Governo attraverso decreti-legge.

DANILO MORETTI. Gli tolga la parola.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, la decretazione d'urgenza è arrivata al 79 per cento dell'attività di questa Camera. In questo caso, signor Presidente, si aggiunge un terzo *vulnus* a quelli già segnalati in precedenza; vi è una finzione nella commistione tra argomenti che potrebbero — al limite — anche essere urgenti e argomenti che con l'urgenza non hanno proprio alcuna attinenza. Certamente l'organizzazione dell'agenzia non risponde a criteri di urgenza.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, qual è l'ordine dei lavori?

PRESIDENTE. Colleghi, un attimo di pazienza, perché credo che l'onorevole Boccia abbia terminato il suo intervento. Prego, onorevole Boccia.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, vorrei pregarla di insistere su questa questione. Noi non possiamo procedere nei nostri lavori per decretazione d'urgenza, anche quando non vi è assolutamente alcuna urgenza. In questo caso, siamo in presenza di tre *vulnus*. Vorrei pregarla di insistere affinché il Presidente della Camera dei deputati insista nel porre fine a

questa situazione e nel procedere secondo l'ordinario modo di legiferare del Parlamento, cosa che con questo Governo non sta avvenendo. Dico questo anche nell'interesse dei colleghi della maggioranza, perché non c'è proprio motivo di fare decreti-legge anche per questioni come questa, per le quali noi dell'opposizione avremmo un atteggiamento costruttivo ed un voto di astensione. Si potrebbero fare delle leggi migliori. Nel corso dei lavori — come avrà potuto notare l'Assemblea — la decretazione d'urgenza ha comportato che su alcune materie non si è potuto legiferare « bene » perché siamo stati costretti a rabberciare, nell'ambito dell'ottimo lavoro svolto dal Comitato dei nove, una serie abbastanza complessa e completa di nuove articolazioni che, se avessimo potuto procedere con i tempi e con il lavoro ordinari, forse avrebbero contribuito a fare una legge migliore.

Signor Presidente, la prego di intervenire fortemente perché si proceda nei lavori della Camera in maniera ordinaria e non per decretazioni d'urgenza (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, come lei sa, il Presidente Casini ha già preso un'iniziativa ma gli riferirò in merito alla richiesta che lei ha ribadito, di modo che il Presidente deciderà se insistere a sua volta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sedioli. Ne ha facoltà.

SAURO SEDIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, intervengo sul complesso degli emendamenti poiché, ritengo che, fra quelli presentati dall'opposizione, dalla maggioranza, dal Governo stesso, vi siano risposte concrete alla necessità di miglioramento del provvedimento che siamo chiamati ad approvare.

Debbo dire che nell'ultima settimana di discussione in Commissione vi è stata una svolta che ci ha permesso di superare la rigidità della maggioranza rispetto alle nostre richieste di modifica, nell'interesse dei produttori agricoli e del buon funzio-

namento di AGEA. L'AGEA evoca l'AIMA; l'agenzia per le erogazioni in agricoltura certamente ha bisogno di funzionare, ma attenzione, dobbiamo apportare miglioramenti. Vi sono emendamenti che, se accolti dall'Assemblea, possono modificare il testo migliorandolo, tant'è che ci troveremo di fronte ad emendamenti presentati dall'opposizione analoghi a quelli presentati dal Governo. Questa è la prima testimonianza del fatto che c'è stata un'attenzione verso le proposte della minoranza: mi riferisco alla composizione del consiglio di amministrazione, che prevede la presenza delle regioni, alla possibilità — ho notato che vi è un emendamento della maggioranza analogo al nostro — di reinserire gli agrotecnici (che erano stati immotivatamente esclusi) e agli emendamenti che riguardano i compiti del consiglio di rappresentanza.

Il provvedimento era partito male. Non voglio usare parole della minoranza, ma espressioni della Conferenza Stato-regioni, del 25 ottobre scorso, ove si denunciava l'esclusione ed il mancato coinvolgimento delle regioni nelle preventive udienze conoscitive e rispetto alle loro proposte. Nel documento delle regioni si affermava che vi era stata una lesione del principio di leale collaborazione; aveva, cioè, prevalso nel Governo una linea efficientista — usando un eufemismo — che tendeva a negare ogni apporto ed ogni confronto per dimostrare l'indiscussa giustizia e prevalenza delle proprie posizioni.

Sì, bisogna riformare, sì, bisogna fare presto, ma una riforma evoca miglioramento rispetto alle situazioni precedenti! Se si peggiora la situazione, allora siamo di fronte ad una controriforma per cui non si potrà più parlare di riforma. Siamo andati vicini alla controriforma, ma adesso abbiamo la possibilità di recuperare in sede di discussione in Assemblea.

Ha prevalso la disponibilità, manifestata in Commissione, dello stesso sottosegretario Scarpa Bonazza Buora che oggi è presente in aula per seguirne i lavori.

Il carattere di urgenza di questo decreto-legge era motivato dalla necessità di accelerare l'erogazione dei premi e degli

interventi comunitari alle nostre imprese agricole, ai produttori, al settore agroalimentare nel suo complesso.

Se consideriamo che l'AGEA, ogni anno, eroga 10 mila miliardi, ci rendiamo conto della portata di questo decreto-legge e della sua conversione. È chiaro che dobbiamo apportare un miglioramento in termini di efficienza.

Se pensiamo che le nostre imprese agricole, rispetto ad altri paesi europei membri, aspettano dieci volte in più nei tempi di erogazione (in Francia o in altri paesi l'erogazione avviene entro due, tre o quattro mesi, mentre nel nostro paese, a volte, si attende anche fino a due anni), ci rendiamo conto di quanto sia importante affrontare questa questione, già affrontata nel 1999 con la riforma dell'AIMA. Certo, le procedure sono determinanti ma debbono essere semplificate per liberare da un macigno burocratico l'AGEA che, in questi anni, attraverso l'AIMA, aveva bloccato molti interventi. Abbiamo rischiato, anche dal punto di vista della competitività, il ritardo con cui venivano fatte le erogazioni; pensiamo soprattutto ai danni che l'AIMA ha provocato nel settore zootecnico attraverso la gestione delle quote latte.

Tuttavia, non vi è solo una questione di procedure. Certamente, quelle vi sono, ma, bisogna considerare un altro aspetto quando si parla di velocizzare: la velocizzazione deve avvenire anche attraverso il decentramento, che ha provocato danni all'AIMA e al settore agricolo.

Ebbene, se non modifichiamo questo decreto-legge con gli emendamenti presentati, rischiamo di tornare indietro, di tornare nuovamente al vecchio vizio dell'accentramento. Infatti, il ministero si riprende funzioni importanti, che erano state decentrate e che oggi vengono riportate al ministero stesso; mi riferisco alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e ai rapporti con la Commissione europea, sia per quanto riguarda il monitoraggio sia per quanto riguarda l'evoluzione della spesa. Il ministero si riprende questi compiti.